

COMUNE DI FONTANAROSA

TITOLO 01 IL COMUNE

ART. 01

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI FONTANAROSA, IN PROVINCIA DI AVELLINO, E' COSTITUITO DAL CENTRO URBANO E DALLE ZONE RURALI POPOLATE DA CASE SPARSE.

02. NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE HA SEDE IL MUNICIPIO. GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO RIUNIRSI, IN VIA ECCEZIONALE, ANCHE IN SEDI DIVERSE DA QUELLA SITA NEL CAPOLUOGO.

03. IL COMUNE HA UN GONFALONE SUL QUALE E' RIPRODOTTO LO STEMMA.

04. IL COMUNE RICONOSCE COME PROPRIO STEMMA "UNA FONTANA ZAMPILLANTE RAFFIGURATA SU UNA PERGAMENA CON FONDO DI COLORE AZZURRO E

SOVRASTATA DA UNA CORONA DI TORRIONI MERLATI" .

05. E' STABILITO IL DIVIETO DI RIPRODURRE LO STEMMA PER FINI COMMERCIALI O POLITICI.

ART. 02

AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO

01. IL COMUNE DI FONTANAROSA E' ENTE AUTONOMO, SECONDO I PRINCIPI ED I LIMITI STABILITI DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI DELLO STATO E SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE ESERCITA LA PROPRIA AUTONOMIA REALIZZANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'.

03. IL COMUNE RICONOSCE TALE EFFETTIVA PARTECIPAZIONE COME ELEMENTO FONDAMENTALE E QUALIFICANTE DELLA PROPRIA AUTONOMIA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO.

04. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ALLE ESIGENZE DELLA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE E DEL DECENTRAMENTO, ASSICURANDO IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI, DI ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE ESPRIMONO INTERESSI ED ISTANZE DI RILEVANZA, SOCIALE, A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE E ALL'EDUCAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE ED AMMINISTRATIVE, IN CONFORMITA' DEL PRESENTE STATUTO.

06. IL COMUNE GARANTISCE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI, LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, COME PRESUPPOSTO PER UNA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' ALLA TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

ART. 03

FUNZIONI

01. IL COMUNE DI FONTANAROSA ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI,

DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO CHE LA LEGGE STATALE O REGIONALE NE ATTRIBUISCA LA COMPETENZA AD ALTRI SOGGETTI.

02. IL COMUNE DI FONTANAROSA, VALENDOSI DELLE PROPRIE COMPETENZE IN CONCORSO CON LA PROVINCIA DI AVELLINO E LA REGIONE CAMPANIA, PARTECIPA ALLA ELABORAZIONE, FORMULAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA ECONOMICO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POLITICA DELLE ZONE INTERNE.

03. IL COMUNE DI FONTANAROSA, OVE LO RITENGA VANTAGGIOSO, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DI FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI.

ART. 04

COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE DI FONTANAROSA, NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI, GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. IL SINDACO ESERCITA LE RELATIVE FUNZIONI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

02. QUALORA LA LEGGE TRASFERISCA AI COMUNI LA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, IL COMUNE DI FONTANAROSA ESERCITERA' LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AD ESSI RELATIVE.

TITOLO 02

OBIETTIVO E FINALITA'

ART. 05

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE DI FONTANAROSA CONCORRE A PROMUOVERE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA, ATTUANDO UNA POLITICA VOLTA A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE LIMITANO DI FATTO L'UGUAGLIANZA E LA LIBERTA' DEI CITTADINI.

02. IL COMUNE, GARANTENDO OGNI FORMA DI LIBERTA', PROMUOVE E CONCORRE A REALIZZARE LE CONDIZIONI PER FAVORIRE LA MANIFESTAZIONE DELLE DIVERSE ESIGENZE DI CARATTERE SPIRITUALE DELLA COMUNITA'.

03. IL COMUNE DI FONTANAROSA PROMUOVE IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI TERRITORIALI E RICONOSCE COME SUOI OBIETTIVI L'EQUILIBRATO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ED IL PROGRESSO CIVILE E DEMOCRATICO DELLA COMUNITA', ATTRAVERSO IL RINNOVAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI.

04. IL COMUNE ADOTTA, NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, LA PROGRAMMAZIONE COME METODO FONDAMENTALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

AMMINISTRATIVA, NEL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E NAZIONALE, IN BASE A PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI.

05. IL COMUNE PREDISPONE I PROGRAMMI INFORMANDOSI A PRINCIPI E METODI CHE ASSICURINO IL CONCORSO E L'AUTONOMO APPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, DELLE FORMAZIONI SOCIALI E DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI.

ART. 06

ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E COMMERCIO

01. IL COMUNE DI FONTANAROSA IDENTIFICA NELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, NELLA PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DELLA POLITICA DEI SERVIZI, NELLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AGRICOLE E TURISTICHE LE LINEE PRINCIPALI PER ATTUARE UN EQUILIBRATO SVILUPPO DEL TERRITORIO.

02. IL COMUNE DI FONTANAROSA TUTELA E PROMUOVE LE IMPRESE ARTIGIANE E DIRETTO-COLTIVATRICI, FAVORENDONE L'AMMODERNAMENTO E VALORIZZANDO, ANCHE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO NELLE INIZIATIVE CHE INTRAPRENDE, LE FORME ASSOCIATIVE, IVI COMPRESI LE AGGREGAZIONI DI VOLONTARIATO.

03. IL COMUNE DI FONTANAROSA COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI ED AGEVOLA LA ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE, PER VALORIZZARE LA PRODUZIONE E TUTELARE IL CONSUMATORE.

ART. 07

SERVIZI E RAPPORTI SOCIALI

01. IL COMUNE DI FONTANAROSA CONCORRE AD ASSICURARE I SERVIZI CIVILI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ABITAZIONE, AI TRASPORTI, ALLA SICUREZZA SOCIALE, ALL'ISTRUZIONE ED ALLA PROMOZIONE CULTURALE, ALL'EDUCAZIONE, ALLE ATTIVITA' SPORTIVE ED ALL'IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO.

02. IL COMUNE DI FONTANAROSA ACQUISISCE ALLA GESTIONE O AL CONTROLLO PUBBLICO I SERVIZI COMUNALI DI INTERESSE GENERALE.

03. IL COMUNE DI FONTANAROSA ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER CONSEGUIRE NELLE CAMPAGNE E NELLE COMUNITA' DECENTRATE EQUI RAPPORTI SOCIALI.

04. IL COMUNE DI FONTANAROSA SOSTIENE, ANCHE ATTRAVERSO IL PROMOVIMENTO DI INIZIATIVE CONCRETE, LA PARITA' GIURIDICA E SOCIALE DELLA DONNA.

05. IL COMUNE DI FONTANAROSA, ATTUA UNA POLITICA INTESA AD OSTACOLARE E PREVENIRE IL DIFFONDERSI SUL TERRITORIO DELLE TOSSICODIPENDENZE E DELLA CRIMINALITA'.

06. IL COMUNE DI FONTANAROSA TUTELA LA PARITA' DELLE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI DELLE CATEGORIE DEBOLI, IVI COMPRESI QUELLE DELLA TERZA ETA', GARANTENDONE LA PARTECIPAZIONE ANCHE ATTRAVERSO FORME ASSOCIATIVE.

ART. 08

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE DI FONTANAROSA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DEL CITTADINO E DELLA COLLETTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PROBLEMI CONNESSI ALLA PREVENZIONE ED ALL'INFANZIA.

02. NEI LIMITI DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE CAMPANIA, IL COMUNE DI FONTANAROSA ISTITUISCE ED ATTUA SERVIZI SANITARI, OVE PREVISTI, ANCHE IN COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI.

ART. 09

ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE

01. IL COMUNE DI FONTANAROSA ATTUA UNA POLITICA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA, GARANTENDO UN ARMONICO SVILUPPO IN UNO ALLA CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI.

02. IL COMUNE DI FONTANAROSA SALVAGUARDA LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI PROPRIE DEL TERRITORIO:

- A) CONCORRENDO ALLA COSTITUZIONE DI PARCHI NATURALI E RISERVE;
- B) ADOTTANDO MISURE ADEGUATE PER LA DIFESA DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DEI CORSI D'ACQUA;
- C) ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ELIMINARE E PREVENIRE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE SORGENTI.

ART. 10

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE

01. IL COMUNE DI FONTANAROSA SOLLECITA, SOSTIENE E VALORIZZA LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI IN OGNI LIBERA MANIFESTAZIONE.

02. IL COMUNE DI FONTANAROSA TUTELA IL PAESAGGIO ED IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DEL TERRITORIO, PROMUOVENDO QUELLE INIZIATIVE CHE RITENGA OPPORTUNE PER LA SUA VALORIZZAZIONE.

ART. 11

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE

01. IL COMUNE DI FONTANAROSA RICONOSCE FRA I PROPRI OBIETTIVI LA RISOLUZIONE DEL FENOMENO DELL'EMIGRAZIONE, OPERANDO A FAVORE DEL RIENTRO DEGLI EMIGRATI.

02. IL COMUNE DI FONTANAROSA, ACCOGLIE, ALTRESI', LA PRESENZA DI IMMIGRATI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI SUL PROPRIO TERRITORIO, FAVORENDONE L'INSERIMENTO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE.

TITOLO 03

POTESTA' DEL COMUNE

ART. 12

POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE

01. IL COMUNE ADOTTA IL PROPRIO STATUTO, NONCHE' I REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE, ATTRIBUITE E DELEGATE.

ART. 13

POTESTA' AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE HA FUNZIONI POLITICO-AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO NELLE MATERIE AD ESSO ATTRIBUITE O DELEGATE CON LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE CAMPANIA.

ART. 14

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.
02. IL COMUNE GESTISCE I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI NEL RISPETTO DEL REGIME GIURIDICO STABILITO DALLE LEGGI DELLO STATO.

ART. 15

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. IL COMUNE HA UNA SUA AUTONOMIA FINANZIARIA.
02. LA FINANZA COMUNALE, NELLE FORME E NEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO, E' COORDINATA CON LA FINANZA STATALE, REGIONALE E PROVINCIALE.
03. LE RISORSE FINANZIARIE DEL COMUNE SONO COSTITUITE DA:
 - A) QUOTE DEL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI;
 - B) FONDI STATALI O REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNALI DI SVILUPPO;
 - C) CONTRIBUTI SPECIALI DELLO STATO E DELLA CEE NEL QUADRO DELLA POLITICA PER IL MEZZOGIORNO;
 - D) CONTRIBUTI FINALIZZATI CHE LO STATO ASSEGNA CON DELEGA O IN VIA PROVVISORIA AL COMUNE;
 - E) TRIBUTI PROPRI;
 - F) I REDDITI DEL PATRIMONIO COMUNALE;
 - G) OGNI ALTRO EVENTUALE CONTRIBUTO, PROVENTO O ENTRATA;
04. IL COMUNE STABILISCE CON REGOLAMENTO LE NORME RELATIVE AI TRIBUTI PROPRI, AL LORO PRELIEVO, AGLI ACCERTAMENTI ED ALLE EVENTUALI ESENZIONI E RIDUZIONI.

ART. 16

BILANCIO, CONTO CONSUNTIVO ED ESERCIZIO PROVVISORIO

01. L'ANNO FINANZIARIO DEL COMUNE DECORRE DAL PRIMO GENNAIO AL TRENTUNO DICEMBRE.
02. IL COMUNE APPROVA ENTRO IL TRENTUNO OTTOBRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED ENTRO IL TRENTA GIUGNO DI CIASCUN ANNO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE, IL CONTO CONSUNTIVO CORREDATO DALLA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI.
03. L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PUO' ESSERE CONCESSO CON DELIBERA CONSILIARE PER PERIODI NON SUPERIORI COMPLESSIVAMENTE A 04 MESI.
04. IL BILANCIO DI PREVISIONE OSSERVA I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA' DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO. IL BILANCIO PREVENTIVO E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DA UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE CAMPANIA.
05. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI ED IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI.
06. CON LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO NON SI POSSONO STABILIRE NUOVI TRIBUTI E NUOVE SPESE.
07. OGNI DELIBERA COMUNALE CHE IMPORTI NUOVE O MAGGIORI SPESE DEVE

INDICARE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

TITOLO 04

ORGANI DEL COMUNE

ART. 17

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE:

- A) IL CONSIGLIO;
- B) LA GIUNTA;
- C) IL SINDACO.

CAPO 01

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18

DISPOSIZIONI GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA POPOLAZIONE DI FONTANAROSA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO E NE ESERCITA IL CONTROLLO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA I POTERI AMMINISTRATIVI E REGOLAMENTARI ATTRIBUITI AL COMUNE, ADEMPIENDO ALLE FUNZIONI CONFERITE

DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI DELLO STATO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 19

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

01. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

- A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI PLURIENNALI ED ANNUALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
- C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA I COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
- E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE E SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GG. DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 , LEGGE 142/1990 ;

O) LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E NE DISCIPLINA LE PROCEDURE E GLI ORGANI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GG. SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO E LE EVENTUALI MODIFICHE A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

ART. 20

CONSIGLIERI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO E' COMPOSTO DA CONSIGLIERI ELETTI A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO.

02. IL SISTEMA DI ELEZIONE, IL NUMERO ED I CASI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITI CON LEGGI DELLO STATO.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO INTERNO.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

ART. 21

INIZIATIVA, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO D'INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

03. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE OGNI NOTIZIA ED INFORMAZIONE UTILE ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI ALL'OBBLIGO DEL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

04. L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI E' DISCIPLINATO CON REGOLAMENTO.

ART. 22

PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, ALLA VACANZA O DIMISSIONI DELLA GIUNTA

01. NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE PER:

A) PROVVEDERE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI;

B) GIUDICARE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', AI SENSI DELLE LEGGI DELLO STATO;

C) ELEGGERE IL SINDACO E LA GIUNTA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE; TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO 60 GG.

DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

03. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIEDUTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO, INTENDENDOSI TALE IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLE ELEZIONI.

04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMA PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE NELL'IPOTESI DI VACANZA O DIMISSIONI DELLA GIUNTA. IN TAL CASO, I TERMINI PREVISTI AL COMMA 01 , LETT. C) E AL COMMA 02 , DEL PRESENTE ARTICOLO, DECORRONO DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

ART. 23

RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE DALL' 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DALL' 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO IN SEDUTA ORDINARIA.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DISPOSTA:

A) OGNI VOLTA CHE IL SINDACO NE RAVVISI LA NECESSITA';

B) SU RICHIESTA DELLA GIUNTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. IN TAL CASO IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO IN UN TERMINE NON

SUPERIORE A 20 GG. , INSERENDO NELL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE SEMPRE CHE SIANO DI COMPETENZA CONSILIARE.

03. LE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI SONO PUBBLICHE, TRANNE I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO INTERNO.

04. LA DISCIPLINA DELLE RIUNIONI E LA DIREZIONE DEI LAVORI SONO ESERCITATE DAL SINDACO, CHE E' ORATORE UFFICIALE DEL CONSIGLIO. IL SINDACO, INOLTRE, TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI. SU SUA PROPOSTA E, SU APPROVAZIONE A MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO, PUO' CONCEDERE LA PAROLA A CITTADINI CHE NE FACCIANO RICHIESTA SULL' ARGOMENTO IN DISCUSSIONE.

ART. 24

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE SEMPRE CHE SIA PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, TRANNE I CASI IN CUI SIA PREVISTA DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

ART. 25

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA IL NUMERO, LA ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

02. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FUNZIONE PREPARATORIA E REFERENTE DEI REGOLAMENTI NONCHE' DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO, INOLTRE, PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI DI STUDIO CON INCARICHI SPECIALI, SU QUESTIONI DI INTERESSE PUBBLICO RIGUARDANTI LE ATTIVITA' DEL COMUNE, E DI RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE, DELLE QUALI POSSONO FAR PARTE CITTADINI ESTERNI AL CONSIGLIO. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA LA ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

04. E' FATTO OBBLIGO A TUTTI I TITOLARI DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI FORNIRE ALLE COMMISSIONI DI CUI AL COMMA 01 TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO DI UFFICIO.

CAPO 02

LA GIUNTA

ART. 26

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI.

02. PUO' ESSERE ELETTO ASSESSORE UNO ED UN SOLO CITTADINO NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI

COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, CON QUALIFICA PROFESSIONALE SPECIFICA E CHE NON SIA STATO CANDIDATO NELL'ULTIMA CONSULTAZIONE ELETTORALE AMMINISTRATIVA.

ART. 27

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

02. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 34 , LEGGE 142/90 .

ART. 28

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. ALLA GIUNTA COMPETE:

A) PROVVEDERE ALLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE DELIBERE E DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO;

B) FORMULARE E PROMUOVERE AL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI OVE ISTITUITE, OGNI UTILE INIZIATIVA DI ORGANIZZAZIONE, DI STUDIO E DI RICERCA PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DI CUI AL TITOLO 01 DEL PRESENTE STATUTO;

C) COMPIERE TUTTI GLI ATTI ED ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, NELLE MATERIE DELEGATE AL COMUNE, CHE NON SIANO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, NEL QUADRO DELLE DIRETTIVE POLITICHE E PROGRAMMATICHE DECISE DALLO STESSO;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO DISEGNI DI REGOLAMENTO NELLE MATERIE DEMANDATE ALLA COMPETENZA CONSILIARE.

03. LA GIUNTA, INOLTRE, NEI LIMITI E NEI MODI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO E DAL PRESENTE STATUTO:

A) AMMINISTRA IL DEMANIO ED IL PATRIMONIO COMUNALE;

B) PROVVEDE ALLA ESECUZIONE DEI PROGETTI RELATIVI A PIANI GENERALI E SETTORIALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO FIGURI IN BILANCIO IL RELATIVO STANZIAMENTO;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE ALTRE FORME DI ORGANIZZAZIONE COMUNALE;

D) PREDISPONE E PRESENTA ANNUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO IL PROGETTO DEL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE, NONCHE' I BILANCI DELLE AZIENDE E DELLE ALTRE FORME DI ORGANIZZAZIONE COMUNALE;

E) ADOTTA I PROVVEDIMENTI PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE

PREVENTIVAMENTE DELIBERATE IN CONFORMITA' DEI SINGOLI STANZIAMENTI IN BILANCIO;

F) DELIBERA LO STORNO DEI FONDI E I PRELIEVI DAI FONDI DI RISERVA PREVISTI IN BILANCIO OVE NON COMPORTI VARIAZIONE DELLE RISULTANZE FINALI DELLO STESSO;

G) DELIBERA IN MATERIA DI LITI ATTIVE E PASSIVE, DI RINUNCE E TRANSAZIONI;

H) DELIBERA I CONTRATTI DEL COMUNE;

I) PROVVEDE E SOVRINTENDE ALLA ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI COMUNALI ED ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE SECONDO LE DIRETTIVE DELIBERATE IN PROPOSITO DAL CONSIGLIO.

04. LA GIUNTA, INFINE, COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO O CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI FUNZIONARI DIRIGENTI.

ART. 29

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA ESERCITA LE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN MODO COLLEGIALE.

02. A CIASCUN ASSESSORE POSSONO ESSERE ASSEGNATE FUNZIONI, ORDINATE ORGANICAMENTE PER MATERIE E LA SOVRINTENDENZA OPERATIVA SUI CORRISPONDENTI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. LE ATTRIBUZIONI DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA SONO STABILITE CON APPOSITA DELEGA ADOTTATA DAL SINDACO. CON LE STESSE MODALITA' IL SINDACO ATTRIBUISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI ASSESSORE DELEGATO AL FINE DI ASSICURARE LA SUA SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

04. LE ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTI POSSONO ESSERE MODIFICATE QUALORA IL SINDACO NE RAVVISI LA NECESSITA'.

05. L'ASSESSORE DELEGATO AL RAMO, APPONE LA FIRMA, INSIEME CON IL SINDACO, SUGLI ATTI DELIBERATIVI ADOTTATI DALLA GIUNTA.

L'ASSESSORE CHE HA AVUTO ASSEGNATA LA DELEGA NEL SETTORE DEL BILANCIO APPONE LA FIRMA, INSIEME AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE ED AL RAGIONIERE, SUI MANDATI DI PAGAMENTO. IN MANCANZA DI DELEGHE, ESERCITA LE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO E SECONDO CAPOVERSO DEL COMMA 05 , L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 30

RESPONSABILITA' DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RISPONDE DEL SUO OPERATO DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE, RIFERENDO IN VIA ORDINARIA E SULLA GLOBALITA' DELLE ATTIVITA' SVOLTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO COMUNALE.

02. LA GIUNTA E' TENUTA, INOLTRE, A RIFERIRE SUL PROPRIO OPERATO OGNI VOLTA CHE NE FACCIANO RICHIESTA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. LA GIUNTA RISPONDE, NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, ALLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI PRESENTATE DAI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 31

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

02. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE SALVO DIVERSA PREVISIONE.

03. LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA GIUNTA E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 32

DIMISSIONI DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI CESSAZIONE DALLA CARICA

01. IN CASO DI DIMISSIONI O DI CESSAZIONE DALLA CARICA PER QUALSIASI CAUSA DI UNO O DUE ASSESSORI DELLA GIUNTA, IL SINDACO NE RIFERISCE AL CONSIGLIO, FORMULANDO LA PROPOSTA DI CANDIDATURE SU CUI IL CONSIGLIO E' CHIAMATO A DELIBERARE NON OLTRE IL DECIMO GIORNO.

02. IN CASO DI DIMISSIONI O DI CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SINDACO O DI PIU' DELLA META' DEGLI ASSESSORI, LA GIUNTA DECIDE. IN TAL CASO IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA GIUNTA ENTRO 60 GIORNI.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI, SALVO LA MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

ART. 33

MANCATA APPROVAZIONE DI PROPOSTE DELLA GIUNTA

01. LE PROPOSTE DELLA GIUNTA NON APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO ESSERE RIPRESENTATE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA MANCATA APPROVAZIONE.

02. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE NON SI APPLICA NEL CASO IN CUI LA NUOVA PROPOSTA DELLA GIUNTA MODIFICHIA I PRINCIPI ISPIRATORI ED I CONTENUTI ESSENZIALI DI QUELLA NON APPROVATA.

ART. 34

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. REVOCA E SOSTITUZIONE

01. LA GIUNTA CESSA DALLA CARICA, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SEGUITO ALLA APPROVAZIONE, PER APPELLO NOMINALE E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA.

02. LA MOZIONE, SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE E LA SUA APPROVAZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

03. IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, PUO' REVOCARE LA NOMINA DI SINGOLI ASSESSORI. LA PROPOSTA DI REVOCA E' APPROVATA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PER APPELLO NOMINALE. SE LA REVOCA E' APPROVATA, IL SINDACO PROPONE NELLA STESSA SEDUTA AL CONSIGLIO IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO IN SOSTITUZIONE.

04. IL SINDACO E LA GIUNTA RESTANO IN CARICA PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA:

- A) NEL CASO DI DIMISSIONI DELLA GIUNTA E DI SCADENZA DEL SUO MANDATO;
- B) NEL CASO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 35

ATTRIBUZIONI

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE ED E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. IL SINDACO ESERCITA TUTTE LE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI. EGLI, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE STABILENDO L'ORDINE DEL GIORNO;

B) COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E NE ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALLA REGOLARE ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

D) DECRETA IN MATERIA URBANISTICA, DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRIAZIONI, IN CONFORMITA' A QUANTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA;

E) ESERCITA TUTTE LE COMPETENZE ATTRIBUITEGLI AI SENSI DELL' ARTT. 38 , LEGGE 142/90 ;

F) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE.

03. IL SINDACO, INOLTRE, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, E' TITOLARE DELLE ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE PREVISTE DALL' ARTT. 38 , LEGGE 142/90 .

04. IN CASO DI DIMISSIONI O DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI UN COMPONENTE DELLA GIUNTA, IL SINDACO, IN ATTESA DELLA SOSTITUZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO, NE ASSUME LE FUNZIONI O INCARICA ALTRO COMPONENTE DELLA GIUNTA. IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN COMPONENTE DELLA GIUNTA, IL SINDACO NE ASSUME LE FUNZIONI.

ART. 36

IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO. CESSAZIONE DALLA CARICA

01. IN CASO DI IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO, DA ACCERTARSI DA PARTE DEL CONSIGLIO, O DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO,

IL CONSIGLIO E' CONVOCATO PER L'ELEZIONE DEL SUCCESSORE E DELLA NUOVA GIUNTA.

TITOLO 05

IL COMUNE E I CITTADINI

CAPO 01

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 37

DETERMINAZIONE DELLA POLITICA COMUNALE

01. I PARTITI POLITICI, I SINDACATI, LE ASSOCIAZIONI COOPERATIVISTICHE, LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA RICONOSCIUTE DA PROPRI ORGANISMI PROVINCIALI, LE ISTITUZIONI CULTURALI, LE ALTRE FORMAZIONI SOCIALI E TUTTI I CITTADINI CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELLA POLITICA COMUNALE.

02. IL COMUNE RISPETTA E FAVORISCE LE FORME DEMOCRATICHE DI ASSOCIAZIONISMO E AUTOGESTIONE.

ART. 38

INFORMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' POLITICA E AMMINISTRATIVA

COMUNALE. TALE INFORMAZIONE E' ASSICURATA:

A) DALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLA GIUNTA, NONCHE' DAI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SINDACO;

B) DALLA PUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI E DI OGNI ALTRO ATTO E DOCUMENTO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) DALL'IMPIEGO DEGLI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DI MASSA, ED IN PARTICOLARE DEGLI STRUMENTI RADIOTELEVISIVI;

D) DALLA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO ESPOSTI NELLA SEDE COMUNALE;

E) DAGLI INCONTRI DIRETTI DEGLI ORGANI COMUNALI CON I CITTADINI, I SINDACATI, CON LE ASSOCIAZIONI COOPERATIVISTICHE, CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, CON LE ISTITUZIONI CULTURALI E CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

02. IL COMUNE PREDISPONE INIZIATIVE E STRUMENTI ADEGUATI PER DARE EFFETTIVA ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE.

03. IL COMUNE PROMUOVE INDAGINI, INCHIESTE, INCONTRI E CONFERENZE SU PROBLEMI SPECIFICI INERENTI I SETTORI DI SUA COMPETENZA.

CAPO 02

INIZIATIVA POPOLARE

ART. 39

MODALITA' DI ESERCIZIO

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE O MODIFICAZIONE DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE DEL COMUNE, SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE SOTTOSCRITTE DA ALMENO IL 15% DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

02. CON APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE VENGONO FISSATE LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI.

ART. 40

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

01. LA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE E' ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DISCUSSA NON OLTRE 60 GG. DALLA PRESENTAZIONE.

02. SULLA AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DECIDE IL CONSIGLIO, PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, OVE ISTITUITA.

03. IL COMUNE AGEVOLA L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE CON L'AUDIZIONE DI DELEGAZIONI DI CITTADINI PROPONENTI ED OGNI ALTRA FORMA.

ART. 41

PETIZIONI, VOTI, ISTANZE, RICHIESTE D'INTERVENTO

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LE ISTITUZIONI CULTURALI, LE ASSOCIAZIONI COOPERATIVISTICHE, LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E I SINDACATI POSSONO RIVOLGERE AL CONSIGLIO VOTI, ISTANZE, RICHIESTE DI INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE COLLETTIVO LOCALE SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03

REFERENDUM

ART. 42

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE RICONOSCE L'ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO ALLO SCOPO DI CONSENTIRE UN COLLEGAMENTO ORGANICO TRA LA POPOLAZIONE E GLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI INTERESSE LOCALE IN RELAZIONE ALLE QUALI IL COMUNE LO RITENGA NECESSARIO.

03. LA QUESTIONE SOTTOPOSTA A REFERENDUM DEVE ESSERE PROPOSTA CON UN QUESITO SUL QUALE I CITTADINI DEVONO ESPRIMERSI SBARRANDO LA CASELLA DEL SI O DEL NO.

04. IL RISULTATO DEL REFERENDUM HA VALORE DI INDICAZIONE PER L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE A DELIBERARE SULLA QUESTIONE OGGETTO DEL REFERENDUM STESSO.

05. IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE IN MATERIA TRIBUTARIA O DI BILANCIO E PER QUELLA RELATIVA A MUTUI E A PRESTITI.

ART. 43

PROCEDURA REFERENDARIA

01. I REFERENDUM SONO INDETTI QUANDO LO RICHIEDE ALMENO IL 15% DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE. LE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI RICHIESTA DEI REFERENDUM SONO FISSATE CON APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI

NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE SECONDO LE LEGGI
ELETTORALI VIGENTI.

03. L'INIZIATIVA REFERENDARIA NON PUO' ESSERE ESERCITATA NEI 06 MESI
ANTECEDENTI LA SCADENZA DEL CONSIGLIO.

04. QUALORA NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
REFERENDARIA VENGA EMANATO PROVVEDIMENTO CHE ACCOGLIE NELLA
SOSTANZA

L'OGGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA, LA PROCEDURA E' INTERROTTA ED
IL REFERENDUM E' DICHIARATO DECADUTO.

ART. 44

VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA
REFERENDARIA

01. SULLA AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM DECIDE IL
CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DEI CRITERI STABILITI NELLE NORME
DEL PRESENTE CAPO.

02. LA PROPOSTA SOTTOPOSTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE ALLA
VOTAZIONE HA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI E SE E'
RAGGIUNTA SU DI ESSA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDAMENTE
ESPRESI.

CAPO 04

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 45

DISPOSIZIONI GENERALI

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE 241/90 , I PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI VANNO COMMISURATI AGLI OBIETTIVI DA
CONSEGUIRE E DEVONO ESSERE FINALIZZATI ALLA PIU' ELEVATA EFFICIENZA ED
ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEVONO ASSICURARE, OLTRE AI
PRESUPPOSTI NORMATIVI, LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE INTERNA ED
ESTERNA E DEVONO ESSERE IMPRONTATI ALLA MASSIMA PUBBLICITA'.

03. IL GRUPPO DI LAVORO, O IL DIPENDENTE SINGOLO, INCARICATO DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO, PRELIMINARMENTE DEVE DETERMINARE,
NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE, IL
PROCEDIMENTO CHE IN CONCRETO DOVRA' ESSERE SEGUITO, RENDENDOLO
PUBBLICO E ASSICURANDO L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 46

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA
ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE O
INTERESSI DIFFUSI DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, PREVEDE LA
PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI ATTRAVERSO LA VISIONE DEGLI ATTI
DEL PROCEDIMENTO E LA PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI
CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE.

ART. 47

DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' GARANTITO AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E DI INTERESSI DIFFUSI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORME LEGISLATIVE DELL'ORDINAMENTO STATALE E DALLO SPECIFICO REGOLAMENTO COMUNALE.

CAPO 05

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 48

FUNZIONI

01. A GARANZIA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI IL COMUNE PUO' ISTITUIRE IL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO SEGNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU ISTANZA DEI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI ABUSI, CARENZA, RITARDI O DISFUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.

ART. 49

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO. DURATA IN CARICA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, TRA I CITTADINI CHE ABBIANO LA NECESSARIA PREPARAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO RICOPRIRE LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO I DIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE, NONCHE' I PARENTI FINO AL SECONDO GRADO.

03. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA FINO AL TERMINE DELLA LEGISLATURA.

ART. 50

PREROGATIVE ED OBBLIGHI

01. IL DIFENSORE CIVICO, NELL'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI, PUO':

A) CHIEDERE L'ESIBIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALL'OGGETTO DEL PROPRIO INTERVENTO, SENZA LIMITI DEL SEGRETO DI UFFICIO;

B) OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI CIRCA LO STATO DELLA PRATICA E LE CAUSE DELLE EVENTUALI DISFUNZIONI;

C) ACCEDERE A QUALSIASI UFFICIO PER ULTERIORI ACCERTAMENTI.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO ALLA RISERVATEZZA SULLE NOTIZIE DI CUI HA AVUTO CONOSCENZA IN RAGIONE DEL PROPRIO UFFICIO.

ART. 51

UFFICIO E MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.
02. IL DIFENSORE CIVICO, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 52

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE. RIMOZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL PRIMO BIMESTRE DI OGNI ANNO, UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, CORREDATA ANCHE DI EVENTUALI PROPOSTE DI INNOVAZIONI NORMATIVE OD AMMINISTRATIVE.
02. IL DIFENSORE CIVICO DI PROPRIA INIZIATIVA PUO' INVIARE IN OGNI MOMENTO RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, SU SPECIFICHE QUESTIONI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE E RAPIDA VALUTAZIONE E, A RICHIESTA, PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO E DALLE COMMISSIONI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RIMUOVERE DALLA CARICA IL DIFENSORE CIVICO PER GRAVI INADEMPIENZE.

ART. 53

CONVENZIONI CON ALTRI UFFICI DI DIFENSORE CIVICO. RINVIO

01. IL COMUNE PUO' STIPULARE UN'APPOSITA CONVENZIONE CON L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE O REGIONALE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITO.
02. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI RINVIA ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 06

I CONTROLLI

CAPO 01

IL CONTROLLO SUGLI ATTI

ART. 54

DISPOSIZIONI GENERALI

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE E' ESERCITATO NELLE FORME E NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE STATALE E REGIONALE IN ARMONIA CON I PRINCIPI AUTONOMISTICI SANCITI DALLA COSTITUZIONE.
02. IL CONTROLLO RIGUARDA LA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI.

ART. 55

DELIBERAZIONI SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'.

MODALITA' DEL CONTROLLO

01. SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI CHE LA LEGGE RISERVA AL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' QUELLE CHE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA INTENDANO SOTTOPORRE AL CONTROLLO DI PROPRIA INIZIATIVA.
02. SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, QUANDO NE FACCIANO RICHIESTA 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI O IL PREFETTO, NELLE MATERIE, NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI

DALL' ARTT. 45 , L. 142/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

03. IL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SI SVOLGE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 46 , L. 142/90 .

ART. 56

PUBBLICAZIONI ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI COMUNALI SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO NELLA SEDE DELL' ENTE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA LORO PUBBLICAZIONE.

03. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

CAPO 02

IL CONTROLLO SUGLI ORGANI

ART. 57

SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. RIMOZIONE E SOSPENSIONE DI AMMINISTRATORI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL' INTERNO NEI CASI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 39 L. 142/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

02. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL' INTERNO, IL SINDACO ED I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE RIMOSI NEI CASI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL' DALL' ARTT. 40 L. 142/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

TITOLO 07

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 58

DISPOSIZIONI GENERALI

01. IL COMUNE NELL' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, PER L' ESPLETAMENTO OTTIMALE DEI SERVIZI E PER LA PREPARAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO SUL TERRITORIO, INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO ASSOCIATIVO E DI COOPERAZIONE, SIA NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CHE CON LA PROVINCIA, LA REGIONE, COMUNITA' MONTANE E LE U.S.L. .

02. LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SONO INDIRIZZATE ALLA GESTIONE COORDINATA DI UNO O PIU' SERVIZI, NONCHE' ALLA FUSIONE CON ALTRI COMUNI ATTRAVERSO L' ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI.

ART. 59

CONVENZIONI

01. IL COMUNE, PER L' ESERCIZIO COORDINATO DI DETERMINATI SERVIZI O

FUNZIONI, PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE.

02. LA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, E' ADOTTATA PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO NATURA, NON RICHIEDANO LA CREAZIONE DI PIU' COMPLESSE FORME DI COOPERAZIONE.

03. LA CONVENZIONE STABILISCE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 60

CONSORZI

01. IL CONSORZIO E' ISTITUITO PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE, PER IL CARATTERE FUNZIONALE O PER LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, NECESSITANO DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA GESTIONALE TECNICAMENTE ADEGUATA, CON LA PARTECIPAZIONE DI PIU' SOGGETTI LOCALI.

02. AI CONSORZI SI APPLICANO LE NORME DI LEGGE E QUELLE STATUTARIE PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI, IN QUANTO COMPATIBILI.

03. LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO AVVIENE ATTRAVERSO L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 61 UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

04. IN PARTICOLARE, LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, NONCHE' LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

ART. 61

UNIONE DI COMUNI

01. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONE O DI SERVIZI, SI PUO' COSTITUIRE IN UNIONE CON ALTRI COMUNI, MEDIANTE L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DELL' ATTO COSTITUTIVO E DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE.

02. ALL'UNIONE SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE STATALE E REGIONALE.

03. LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI, L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI SONO PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO DELL'UNIONE.

ART. 62

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE, NELLA PROSPETTIVA DI UNA EFFETTIVA VALORIZZAZIONE DEI MOMENTI DI RACCORDO E DI COORDINAMENTO TRA I VARI SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, REGIONALE E CENTRALE, FAVORISCE LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE E DI INTERVENTI CHE, PER LA LORO NATURA, SI

PRESTANO AD UNA AZIONE INTEGRATA DEI SOGGETTI PUBBLICI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI GOVERNO.

02. A TAL FINE GLI ORGANI COMUNALI SI ATTIVANO, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, PER LA REALIZZAZIONE INTEGRATA DELLE OPERE NELLE QUALI VI SIA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE.

TITOLO 08

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 01

UFFICI

ART. 63

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE E' DEL TIPO FUNZIONALE, E DOVRA' MODULARSI SULL'ATTIVITA' CHE CONCRETAMENTE DEVE ESSERE SVOLTA.

02. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN MODO CHE SIA ASSICURATA LA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE, IN RELAZIONE AI PROGETTI CHE DEBONO ESSERE REALIZZATI ED AGLI OBIETTIVI CHE DEBONO ESSERE CONSEGUITI.

03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEVE ESSERE APERTA, PER CONSENTIRE APPORTI SPECIALISTICI ESTERNI, ED INTEGRATA, SECONDO LA LOGICA UNITARIA DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA', PER EVITARE LA FRATTURA TRA I VARI SETTORI OPERATIVI. A TAL FINE IL REGOLAMENTO PREVEDE E DISCIPLINA UN COORDINAMENTO INFRASTRUTTURALE, OPERATO DAL SINDACO MEDIANTE GLI ASSESSORI DELEGATI, NONCHE' MEDIANTE CONFERENZE PERIODICHE INTERDISCIPLINARI DEI DIRIGENTI.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI.

ART. 64

CRITERI DI SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI

01. L'AMMINISTRAZIONE SI SVILUPPA, NELLE SUE ATTIVITA', PER PROGETTI E PER OBIETTIVI. ESSA SI SVILUPPA ATTRAVERSO ATTI SOLO RESIDUALMENTE E PER QUEI SERVIZI CHE NON POSSONO ESSERE ORGANIZZATI PER PROGETTI.

02. NEL CASO IN CUI LA REGIONE E LA PROVINCIA SI AVVALGANO DELL'UFFICIO E DEL PERSONALE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI AMMINISTRATIVE, DEVE ESSERE DETERMINATO IL COSTO DEL SERVIZIO, CHE VA POSTO INTEGRALMENTE A CARICO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA.

ART. 65

IL PERSONALE

01. IL PERSONALE DEL COMUNE, IN BASE AI PRINCIPI ED AI CRITERI DESUMIBILI DALLA LEGGE E DAI DIVERSI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, E' ORGANIZZATO PER QUALIFICHE FUNZIONALI, AL CUI INTERNO SI INDIVIDUANO AREE E PROFILI PROFESSIONALI.

02. IL PERSONALE DEL COMUNE E' ORGANIZZATO IN BASE AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA' VALORIZZAZIONE DELL'APPORTO

INDIVIDUALE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, RESPONSABILIZZAZIONE, MODALITA', PROFESSIONALITA', SINDACALIZZAZIONE.

03. I CRITERI CHE DEBONO SEGUIRSI NELL'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL PERSONALE COMUNALE SONO CONFIGURATI NELLA CONTRATTAZIONE, COORDINAZIONE, MODALITA' OPERATIVA, QUALIFICAZIONE, COMPETENZA. IL METODO DI LAVORO DA PRIVILEGIARSI E' QUELLO DEL LAVORO DI GRUPPO, IMPRONTATO ALLA INTERDISCIPLINARITA' ED ALLA PARTECIPAZIONE.

04. IN BASE AI PRINCIPI E CRITERI ENUNCIATI, IL REGOLAMENTO DETERMINA L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.

05. IL PERSONALE, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE STATALE, E' ASSUNTO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. IN ATTESA, RIMANE RISERVATO ALLA LEGGE LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE E DELLE GARANZIE CONTRATTUALI DEL PERSONALE.

06. IL COMUNE GARANTISCE AL PROPRIO PERSONALE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI ED IN PARTICOLARE DI QUELLI SINDACALI.

ART. 66

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE, FUNZIONARIO DELLO STATO.

02. IL SEGRETARIO COLLABORA CON IL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON GLI ASSESSORI NEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA L. 142/90 , SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE E' ORGANO DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA. EGLI, SU DIRETTIVA DEL SINDACO E A RICHIESTA DEGLI

ASSESSORI, IN CONFORMITA' ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RAZIONALITA', ECONOMICITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; DISPONE, IN CONFORMITA' ALLA NORMA REGOLAMENTARE, DIRETTAMENTE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI UFFICI NELLO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI (PROGRAMMI) ; RIFERISCE AL SINDACO CIRCA L'ESITO DELLE ISPEZIONI ESEGUITE E ADOTTA, D'INTESA CON IL MEDESIMO, I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI. A RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IL SEGRETARIO RIFERISCE CIRCA LE ISPEZIONI ESEGUITE E SULLE RAGIONI DELLA OMESSA VIGILANZA E PUO' ESSERE SENTITO SU OGNI AFFARE.

05. I REGOLAMENTI DEFINISCONO LA POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E NE SPECIFICANO

GLI STRUMENTI DI INTERVENTO.

06. LO STATO GIURIDICO-ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE E LE ULTERIORI ATTRIBUZIONI SONO REGOLATE PER LEGGE.

07. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA I DIPENDENTI QUALIFICATI AD ASSUMERE LE FUNZIONI DI VICESEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 67

DIRIGENTI E RESPONSABILI

01. SECONDO I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE E NEI DIVERSI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ATTIVITA', I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI, LE PROCEDURE DI SCELTA, PREPOSIZIONE E RIMOZIONE DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 03 , L. 142/90 .

02. NELLO SVOLGIMENTO DELLA LORO SPECIFICA ATTIVITA', I DIRIGENTI DIPENDONO DIRETTAMENTE DAL SINDACO E DALL' ASSESSORE DELEGATO E SONO COORDINATI AMMINISTRATIVAMENTE, NEI LIMITI E PER I FINI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 02

I SERVIZI

ART. 68

SERVIZI PUBBLICI

01. PER IL CONSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI IL COMUNE SI AVVALE DELLE PROPRIE STRUTTURE O DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI.

02. I FINI ISTITUZIONALI SONO CONSEGUITI MEDIANTE L' ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI. I SERVIZI DI OGNI TIPO, SONO PRODOTTI ED EROGATI, IN BASE A VALUTAZIONI DI CONVENIENZA ECONOMICO-OPERATIVA E SOCIALE EFFETTUATA DAL CONSIGLIO COMUNALE:

A) DA ORGANISMI COMUNALI, COME PREVISTI DALL' ARTT. 23 . L. 142/90 ;

B) DA CONSORZI;

C) DA SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE;

D) DA SOGGETTI PRIVATI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DA APPOSITO REGOLAMENTO;

E) MEDIANTE UNIONE O CONVENZIONE CON ALTRI ENTI.

03. IL CONSIGLIO DELIBERA CIRCA LE MODALITA' DI PRODUZIONE E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI, INDIVIDUA IL SOGGETTO CHE DEVE EFFETTUARLI, DELIBERA IL PROVVEDIMENTO CON CUI SI CONFERISCE AL SOGGETTO PRESCELTO IL COMPITO DI PRODURRE ED EROGARE IL SERVIZIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI DI CUI AL COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' LE FORME DI PARTECIPAZIONE.

05. OGNI SEI MESI IL SINDACO INVIA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL' ATTIVITA' DEGLI ENTI E SULL' AZIONE SVOLTA DAL COMUNE NEGLI ATTI AI QUALI PARTECIPA, NONCHE' SULLA SITUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA DOMANDA SOCIALE.

ART. 69

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

02. ESSI DEVONO POSSEDERE, ALL' ATTO DELLA NOMINA, I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER I PUBBLICI DIPENDENTI E LA PROFESSIONALITA' SPECIFICA, OBIETTIVAMENTE RISCONTRABILE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

03. LE DIMISSIONI, LA REVOCA E LA DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI SONO DISCIPLINATI IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N, E DALL' ARTT. 37 COMMI 06 E 07 DELLA L. 142/90 .

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI.

CAPO 03

IL CONTROLLO ECONOMICO E DI GESTIONE

ART. 70

IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO E DI GESTIONE.

02. IN SEDE DI CONTROLLO DOVRA' ESSERE EFFETTUATA LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA REALIZZARSI ED ACCERTATA LA RELATIVA CORRISPONDENZA AL PROGRAMMA NONCHE' AI TEMPI TECNICI DI REALIZZAZIONE DEL SINGOLO PROGETTO RISPETTO A QUELLI PROGRAMMATI.

03. TALE FORMA DI CONTROLLO VIENE SVOLTA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 71

COMPITO DEL REVISORE

01. IL REVISORE DEI CONTI PROPONE I PROVVEDIMENTI E LE MISURE DA ADOTTARSI PER CONSEGUIRE UNA PIU' ELEVATA EFFICIENZA, UNA MAGGIORE ECONOMICITA' ED UNA MIGLIORE PRODUTTIVITA' DELLA GESTIONE.

02. A TAL FINE, IL REVISORE PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DALLE COMMISSIONI CONSILIARI, OVE ISTITUITE.

03. IL REGOLAMENTO, PER QUANTO NON PREVISTO GIA' DALLA LEGGE, DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' DEL REVISORE DEI CONTI.

TITOLO 09

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 72

DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO

01. LA REVISIONE E LA MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE NORME STABILITE DALL' ARTT.

04 , L. 142/90 . 02, L' ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' AMMESSA SE NON PREVIA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO.